

**COMUNE DI ALTO**

**PROVINCIA DI CUNEO**

**REGOLAMENTO**

**di Polizia Mortuaria per la cremazione, dispersione  
ed affidamento delle ceneri**

## INDICE

- Art. 1** Oggetto
- Art. 2** Autorizzazione alla cremazione
- Art. 3** Identità delle ceneri
- Art. 4** Feretri per la cremazione
- Art. 5** Insufficienza sepolture. Cremazioni
- Art. 6** Caratteristiche dell'urna cineraria
- Art. 7** Destinazione delle ceneri
- Art. 8** Affidamento e dispersione delle ceneri
- Art. 9** Iscrizione ad associazioni
- Art. 10** Mancata individuazione affidatario o incaricato della dispersione
- Art. 11** Targa defunti cremati
- Art. 12** Tariffe cremazione
- Art. 13** Dispersione delle ceneri
- Art. 14** Luogo di dispersione delle ceneri
- Art. 15** Consegna ed affidamento delle ceneri
- Art. 16** Conservazione dell'urna
- Art. 17** Recesso dell'affidamento. Rinvenimento di urne
- Art. 18** Sanzioni amministrative
- Art. 19** Tutela dati personali
- Art. 20** Leggi ed atti regolamentari
- Art. 21** Precedenti disposizioni. Rinvio dinamico
- Art. 22** Pubblicità del regolamento
- Art. 23** Vigilanza. Sanzioni
- Art. 24** Entrata in vigore

### ***Art. 1 Oggetto***

Il presente regolamento, pur non essendo questo Comune interessato alla costruzione di crematori, disciplina la cremazione, la dispersione e l'affidamento delle ceneri in tutto il territorio comunale, ad integrazione del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria vigente, ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: "Disposizioni in materia di cremazione e dispersioni delle ceneri" e della legge regionale - Piemonte - 31 ottobre 2007, n. 20, recante: "Disposizione in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri".

### ***Art. 2 Autorizzazione alla cremazione***

Nel rispetto della volontà espressa dal defunto, l'autorizzazione viene rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile del luogo ove è avvenuto il decesso, soggetto competente individuato dalla legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri".

Le modalità di manifestazione della volontà del defunto e di rilascio dell'autorizzazione sono disciplinate dalle norme statali.

La domanda per l'autorizzazione deve essere compilata su apposito modulo (messo a disposizione gratuita dal Comune) o similare, contenente tutti i dati richiesti.

In apposito registro, a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile, sono annotate tutte le autorizzazioni rilasciate nonché la destinazione delle ceneri e le successive variazioni.

Per ogni cremazione l'Ufficiale dello Stato Civile costituisce apposito fascicolo per annotare e conservare tutti gli atti relativi alla cremazione, destinazione e conservazione e dispersione delle ceneri.

### ***Art. 3 Identità delle ceneri***

Al fine di assicurare l'identità certa delle ceneri, i soggetti gestori degli impianti di cremazione adottano sistemi identificativi non termodeperibili, da applicare all'esterno del feretro e da rinvenire a cremazione finita, al fine di certificare la correlazione tra il cadavere e le ceneri consegnate.

### ***Art. 4 Feretri per la cremazione***

In caso di cremazione, sono utilizzati feretri in legno dolce non verniciato o in altro idoneo materiale, anche al fine di ridurre sia i fumi inquinanti che i tempi di cremazione.

### ***Art. 5 Insufficienza sepolture Cremazione.***

Può essere autorizzata, da parte dell'Ufficiale dello Stato Civile, la cremazione delle salme inumate da almeno 10 anni e delle salme tumulate alla scadenza della concessione e in ogni caso tumulate da almeno 20 anni.

Per la cremazione di cui al primo comma è necessario l'assenso dei familiari. In caso di irreperibilità degli stessi si procede alla cremazione dopo trenta giorni dalla pubblicazione di apposito avviso all'Albo Pretorio del Comune, in corrispondenza delle inumazioni, delle tumulazioni e all'ingresso del cimitero.

### ***Art. 6 Caratteristiche dell'urna cineraria***

Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma, non destinate alla conservazione, sono raccolte in apposita urna cineraria in materiale biodegradabile se disperse unitamente all'urna; se destinate alla conservazione, sono raccolte in apposita urna cineraria avente le dimensioni previste dalle disposizioni tecniche regolamentari vigenti in materia, di materiale non deperibile in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recante all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto.

### ***Art. 7 Destinazione delle ceneri***

Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri derivanti dalla cremazione possono essere:

1. tumulate in tombe di famiglia o in ossari all'interno dei cimiteri o in cappelle autorizzate, a condizione che esse siano realizzate in materiali non deperibili;
2. interrate all'interno del cimitero;
3. disperse;
4. affidate per la conservazione a familiare o ad altro parente a ciò autorizzato.

Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, le stesse vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, ai fini della tumulazione, dell'interramento o dell'affidamento ai familiari.

### ***Art. 8 Affidamento e dispersione delle ceneri***

L'affidamento e la dispersione delle ceneri sono disciplinate dalla legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: «Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri» nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o dichiarazione, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in difetto di questi, dai soggetti indicati al successivo art. 12.

L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Sindaco del comune ove avviene la custodia o la dispersione delle ceneri.

### ***Art. 9 Iscrizione ad associazione***

Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, per consentire l'affidamento o la dispersione è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate o disperse, nonché il soggetto individuato ad eseguire tale volontà. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'Associazione

### ***Art. 10 Mancata individuazione affidatario o incaricato della dispersione***

Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone:

1. dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
2. dall'esecutore testamentario;
3. dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;
4. dal tutore di minore o interdetto;
5. in mancanza dei soggetti di cui punti precedenti dal personale autorizzato dal comune.

Qualora, in assenza del coniuge, concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto reso davanti al pubblico ufficiale che autorizza l'affidamento o la dispersione, individuare quale di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per conservarla nel proprio domicilio o per disperdere le ceneri.

In caso non sia possibile affidare le ceneri ad alcuno (rinvenimento urna o mancanza di parenti per l'affidamento) le stesse saranno conservate nel cinerario comune.

### ***Art. 11 Targa defunti cremati***

Al fine di non perdere il senso comunitario della morte, verrà individuato confacente sito nel cimitero in cui collocare le targhe, individuali o collettive, con i dati anagrafici dei defunti le cui

ceneri sono state affidate o disperse a richiesta dei parenti e previo pagamento della tariffa in vigore.

### ***Art. 12 Tariffe cremazione***

Le tariffe per la conservazione (affidamento o tumulazione o interrimento) e la dispersione sono determinate dalla Giunta Comunale, entro le misure massime fissate a norma di legge.

### ***Art. 13 Dispersione delle ceneri***

In presenza di volontà espressa dal defunto le ceneri possono essere disperse:

1. nel cinerario comune, munito di apposita indicazione che verrà predisposto su sito individuato e delimitato dalla Giunta Comunale secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia;
2. in natura: in montagna ed in aree naturali ad una distanza di almeno 200 metri da centri ed insediamenti abitativi; nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva, in mare, nei fiumi ed in altri corsi d'acqua esclusivamente nei tratti liberi da manufatti e natanti, e negli altri luoghi previsti dalla normativa statale;
3. in aree private: la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto, al di fuori dei centri abitati, con il consenso scritto dei proprietari dell'area e non può dare luogo ad attività di lucro.

La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada). È altresì vietata nelle zone di captazione acque destinate all'uso umano, nelle aree attrezzate per i picnic e nelle zone destinate ad attività sportive e ricreative.

La dispersione è eseguita dal coniuge, da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario, dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i fini statuari quello della cremazione dei cadaveri degli associati qualora il defunto ne sia iscritto, dal tutore di minore o interdetto o, in mancanza dei soggetti di cui sopra, dal personale a tal fine autorizzato dal comune.

L'incaricato è tenuto a comunicare al comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, le modalità di dispersione delle ceneri.

Al di fuori dei cinerari comuni previsti nei cimiteri, è vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi.

L'urna già contenente le ceneri viene smaltita dal servizio cimiteriale, a richiesta dell'interessato e previo pagamento della tariffa in vigore.

### ***Art. 14 Luogo di dispersione delle ceneri***

Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune.

La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo

### ***Art. 15 Consegna ed affidamento delle ceneri***

Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma sono raccolte in apposita urna cineraria, sigillata a cura del soggetto che ha effettuato la cremazione, avente le caratteristiche di cui al precedente articolo 6.

Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, fatte salve le eventuali prescrizioni dell'autorità sanitaria.

L'affidamento dell'urna cineraria ai familiari può avvenire quando vi sia espressa volontà del defunto o a richiesta del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

La consegna dell'urna cineraria per l'affidamento o la dispersione può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni.

I soggetti di cui al comma 3 presentano domanda all'Ufficio dello Stato Civile del comune ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, su modello predisposto dal comune. Il documento è presentato in triplice copia: una è conservata nel comune ove è avvenuto il decesso, una è conservata dal responsabile del crematorio, una da chi prende in consegna l'urna.

L'affidamento delle ceneri ai familiari non costituisce, in nessun caso, implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata esterna al cimitero.

In caso di rinuncia all'affidamenti da parte degli esecutori indicati nell'art. 10 l'urna potrà essere, a richiesta e previo pagamento della tariffa in vigore, conferita per la conservazione nel cinerario comune o tumulata o interrata ai sensi dell'art. 7 commi 1 e 2.

### **Art. 16 Conservazione dell'urna**

La conservazione ha luogo nell'abitazione dell'affidatario, coincidente con la residenza legale. Diversamente dovrà essere indicata l'abitazione nella quale le ceneri sono conservate.

L'affidatario delle ceneri è tenuto a comunicare al comune, dove le ceneri sono custodite, le modalità della loro conservazione e a comunicare tempestivamente l'eventuale trasferimento dell'urna in altro comune, sia nei confronti del comune di provenienza, sia nei confronti di quello di nuova destinazione.

L'affidatario ne assicura la diligente custodia, garantendo che l'urna non sia profanata e sia protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali.

L'urna non può essere consegnata, neppure temporaneamente, ad altra persona, senza autorizzazione comunale.

Sono vietate le manomissioni dell'urna o dei suoi sigilli.

Devono essere rispettate le eventuali prescrizioni igienico-sanitarie.

### **Art. 17 Recesso dall'affidamento. Rinvenimento di urne**

Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano rinunciare dall'affidamento delle ceneri, devono conferirle per la conservazione, previo pagamento delle tariffe in vigore, al cimitero comunale.

Per rinunciare all'affidamento l'affidatario dovrà produrre apposita dichiarazione non necessariamente motivata. Della rinuncia è presa nota nel registro di cui al precedente articolo 2, comma 4.

Le urne eventualmente rinvenute da terzi sono consegnate al Comune.

### **Art. 18 Sanzioni**

Chiunque viola le disposizioni di cui ai precedenti articoli: 2 ó 4 ó 6 ó 7 ó 8 ó 10 ó 13 - 14 ó 15 - 16 e 17, in relazione al disposto dell'art. 6, comma 3, della Legge Regionale 31.10.2007, n. 20, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da p 25,00 ad p 500,00 =.

### **Art. 19 Tutela dati personali**

Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle

persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali".

### **Art. 20 Leggi ed atti regolamentari**

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento sono osservati, in quanto applicabili:

- il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;
- il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, recante: "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile";
- il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria";
- la legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri";
- la legge regionale - Piemonte - 31 ottobre 2007, n. 20, recante: "Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri";

nonché ogni altra disposizione di legge e regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia.

### **Art. 21 Precedenti disposizioni regolamentari. Rinvio dinamico**

Il presente regolamento disciplina compiutamente la materia e sono abrogate tutte le precedenti disposizioni regolamentari con esso contrastanti.

Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente regolamento.

Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

### **Art. 22 Pubblicità del regolamento**

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, c. 1, della legge 11.02.2005, n. 15, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

### **Art. 23 Vigilanza. Sanzioni**

Per la verifica dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento, gli appartenenti alla polizia municipale e qualsiasi altra autorità competente possono accedere ove si svolgono le attività disciplinate.

Le sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni al presente regolamento sono definite in applicazione alle disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo II della legge 24.11.1981, n. 689 e successive modificazioni.

Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.

### **Art. 24 Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore in conformità alle disposizioni di legge e regolamenti vigenti.